

**AGGIORNAMENTO TRIMESTRALE ONERI GENERALI
I TRIMESTRE 2026**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(deliberazione 588/2025/R/com)

INDICE

Premessa e sintesi degli interventi	3
Parte Prima: previsioni ed elementi di contesto in relazione ai settori elettrico e gas	4
2 Aggiornamento delle previsioni di Cassa e GSE	4
3 Altri elementi rilevanti ai fini dell'aggiornamento	5
Parte seconda: aggiornamento I trimestre 2026	7
4 Aggiornamento dal 1 gennaio 2026 per il settore elettrico e per il settore gas	7
Parte terza: <i>bonus</i> sociali	9
5 <i>Bonus</i> sociali per l'anno 2026	9

Premessa e sintesi degli interventi

- 1.1 La deliberazione 588/2025/R/com¹, oggetto della presente relazione illustrativa, riguarda l'aggiornamento periodico, a partire dal 1 gennaio 2026, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti tariffarie applicate agli utenti del settore elettrico e del settore gas.
- 1.2 Per il primo trimestre 2026 sono stati mantenuti invariati i livelli delle componenti tariffarie A_{SOS} e A_{RIM} ; sono stati apportati solo gli adeguamenti tecnici delle aliquote delle due componenti in relazione al fatto che, nel 2026, cambiano i volumi e le tariffe di rete di riferimento.
- 1.3 Inoltre, è stata applicata una riduzione delle aliquote espresse in centesimi di euro/kWh della componente tariffaria A_{SOS} per le utenze domestiche e le utenze non domestiche in bassa tensione altri usi che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, al fine di restituire gli importi di perequazione afferenti agli anni antecedenti al 2024.
- 1.4 È stata invece adeguata in aumento la componente tariffaria, di natura perequativa, UC3.
- 1.5 Per il settore gas è stata adeguata in aumento la componente tariffaria, sempre di natura perequativa, RS.
- 1.6 Con la deliberazione 588/2025/R/com, relativa al primo trimestre dell'anno, l'Autorità ha altresì proceduto all'aggiornamento del *bonus* elettrico² e del *bonus* gas³ (di seguito, anche: *bonus* sociali), con riferimento all'intero anno solare successivo e definendo valori differenziati per ogni trimestre per il settore gas.

¹ La deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2025, 588/2025/R/com, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/25/588-25>.

² La compensazione della spesa per la fornitura elettrica sostenuta dai clienti domestici in condizioni di disagio economico e disagio fisico.

³ La compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati.

Parte Prima: previsioni ed elementi di contesto in relazione ai settori elettrico e gas

2 Aggiornamento delle previsioni di Cassa e GSE

- 2.1 La Cassa⁴ e il GSE⁵, con la comunicazione congiunta 18 dicembre 2025⁶, hanno aggiornato le previsioni, in relazione tanto agli oneri di competenza dei diversi conti di gestione, quanto all'andamento delle disponibilità finanziarie dei conti medesimi fino al 31 dicembre 2026.
- 2.2 L'andamento prospettico delle giacenze dei conti di gestione evidenzia che, in generale, a fronte di una liquidità più che sufficiente registrata nel mese di novembre, si prevede una progressiva e significativa riduzione delle disponibilità finanziarie nel corso del 2026.

Situazione settore elettrico

- 2.3 Come ormai usuale, le previsioni di Cassa e del GSE prendono a riferimento scenari alternativi, basati sulle ipotesi di andamento del PUN nel periodo di riferimento (fino al 31 dicembre 2026).
- 2.4 Ai fini dell'aggiornamento degli oneri generali per il I trimestre 2026, si è considerato lo scenario valutato maggiormente coerente con i prezzi presi a riferimento per l'aggiornamento per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2026, con una stima di PUN medio per il 2025 pari a 115,55 euro/MWh e per il 2026 pari a 105,98 euro/MWh euro/MWh.
- 2.5 La progressiva riduzione della liquidità prevista presso Cassa è *in primis* da ricondurre alla condizione di significativo squilibrio del conto alimentato dalla componente A_{SOS} , il cui gettito annuo è inferiore agli oneri di competenza previsti per gli anni 2025 e 2026, aumentati rispetto a quelli degli anni precedenti anche per effetto dell'entrata a regime di diversi nuovi meccanismi di incentivazione, nonché per effetto dell'incremento registrato negli ultimi anni dei soggetti beneficiari delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica (cosiddetti “energivori”).
- 2.6 In Tabella 1 si riportano in dettaglio le previsioni del fabbisogno economico del conto A_{SOS} per gli anni 2025 e 2026, per la parte relativa all'incentivazione delle fonti rinnovabili e assimilate, aggiornate con le stime elaborate dal GSE, sulla base dello scenario di cui al precedente punto 2.4.
- 2.7 Si precisa che le stime riportate nella Tabella 1 sono soggette, come sempre, a rielaborazioni periodiche da parte del GSE. I dati relativi al 2025 sono preconsuntivi e contengono dati in parte ancora stimati e pertanto potenzialmente suscettibili di ulteriori variazioni, mentre quelli relativi al 2026 sono una stima.
- 2.8 Inoltre, molti elementi della componente A_{RIM} sono stati annullati in sede dei precedenti aggiornamenti tariffari in considerazione delle giacenze dei relativi conti, e ciò sta progressivamente riducendo le medesime giacenze, in relazione soprattutto ai conti alimentati dagli elementi A_{5RIM} , A_{SRIM} e A_{uc4RIM} .

⁴ La Cassa per i servizi energetici e ambientali.

⁵ Il Gestore dei servizi energetici S.p.A.

⁶ La comunicazione congiunta del GSE e di Cassa prot. GSE//P2025013433 del 18 dicembre 2025 (prot. Autorità 88357 del 18 dicembre 2025).

- 2.9 È previsto in progressivo deficit anche il conto alimentato dall'elemento A_{ARIM} .
- 2.10 Il gettito della componente tariffaria UC3 risulta non adeguato a sostenere gli oneri previsti nell'anno 2026, in significativo aumento rispetto a quelli del 2025.

Situazione settore gas

- 2.11 Gli oneri previsti nel 2026 in capo al conto alimentato dalla componente RS risultano superiori al gettito annuo della medesima componente.

3 Altri elementi rilevanti ai fini dell'aggiornamento

Settore elettrico

- 3.1 Con le deliberazioni 575/2025/R/eel⁷ e 573/2025/R/eel⁸ l'Autorità ha aggiornato i corrispettivi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per gli utenti domestici e non domestici per l'anno 2026.
- 3.2 Tali corrispettivi sono stati aggiornati, tra l'altro, sulla base dei volumi di servizio attesi per l'anno 2026.
- 3.3 Il comma 3.9 del TIPPI⁹ prevede che, per gli utenti non domestici, le aliquote degli elementi della componente tariffaria A_{SOS} sono definite come combinazione lineare di:
- a) aliquote definite applicando alla somma delle aliquote delle componenti TRAS, DIS, MIS, UC3 e UC6 un coefficiente moltiplicativo (K_{OGSOS}), uguale per tutte le tipologie di utenti non domestici, per una quota parte pari al 25% del gettito complessivo;
 - b) un'aliquota indifferenziata per kWh prelevato e uniforme per tutte le tipologie di utenti non domestici, per una quota parte pari al 75% del gettito complessivo.
- 3.4 Il comma 3.10 del TIPPI prevede che, per gli utenti non domestici, le aliquote degli elementi della componente tariffaria A_{RIM} sono definite applicando alla somma delle aliquote delle componenti TRAS, DIS, MIS, UC3 e UC6 un coefficiente moltiplicativo (K_{OGRIM}), uguale per tutte le tipologie di utenti.
- 3.5 Con la comunicazione 18 dicembre 2025 il GSE ha anche aggiornato i consuntivi e le previsioni dei benefici economici derivanti dall'articolo 23 del decreto-legge 91/14¹⁰ per gli anni 2015-2026.
- 3.6 Dall'aggiornamento di cui al precedente punto risulta che gli sconti riconosciuti con l'elemento (negativo) $A_{91/14SOS}$ della componente tariffaria A_{SOS} negli anni 2015 – 2024 hanno già anticipato anche la parte di risparmio prevista per gli anni 2025-2026.

⁷ La deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2025, 575/2025/R/eel, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/25/575-25>.

⁸ La deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2025, 573/2025/R/eel, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/25/573-25>.

⁹ Il "Testo Integrato delle Disposizioni per le Prestazioni Patrimoniali Imposte e i Regimi Tariffari Speciali – Settore elettrico (TIPPI)", approvato con la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com e successive modifiche e integrazioni, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/618-23>.

¹⁰ Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116/14 e sue successive modificazioni.

- 3.7 Inoltre, in seguito alle rettifiche degli ammontari di perequazione afferenti agli anni antecedenti al 2024 che le imprese distributrici e gli esercenti la maggior tutela sono tenuti a versare alla Cassa, è emerso un surplus pari a pari a euro 122.094.550,29 (cfr deliberazione 586/2025/R/eel¹¹).
- 3.8 Con la deliberazione 586/2025/R/eel l'Autorità ha previsto che la Cassa destinasse gli importi di perequazione afferenti agli anni antecedenti al 2024, di cui al precedente punto, al conto alimentato dalla componente A_{SOS} , affinché contribuiscano alla copertura del fabbisogno degli oneri generali di sistema a beneficio di tutti i clienti domestici e non domestici connessi in bassa tensione, trattandosi di clienti finali che, nel periodo di competenza degli importi in parola, avevano diritto al servizio di maggior tutela.

Settore gas

- 3.9 Il comma 3.1 deliberazione 281/2025/R/com¹² ha previsto che, a decorrere dal 1 gennaio 2026, il valore della componente CRV^{FG} è fissato pari a 0,0001841 euro/Smc.
- 3.10 Il TIVG¹³ definisce, tra l'altro, le condizioni economiche del servizio di tutela della vulnerabilità del gas naturale destinato, a decorrere dall'1 gennaio 2024, ai clienti domestici identificati come vulnerabili ai sensi della deliberazione 102/2023/R/gas¹⁴, nonché la disciplina dei servizi di ultima istanza.
- 3.11 L'articolo 9, del TIVG prevede, in particolare:
- al comma 9.1, che la componente QT_t relativa al servizio di trasporto, a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto (di seguito: componente QT_t), sia pari al valore di cui alla Tabella 3 inclusa nel medesimo provvedimento;
 - al comma 9.2, che la componente QT_t sia calcolata, nel trimestre t -esimo, come somma degli elementi QT_{trasp} , a copertura dei costi tariffari del servizio di trasporto e del servizio di misura, e QT_{add} , a copertura delle componenti aggiuntive della tariffa di trasporto CRV^{FG} , CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} , CRV^{ST} e CRV^{CS} .

¹¹ La deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2025, 586/2025/R/eel, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/25/586-25>.

¹² La deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2025, 281/2025/R/com, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/25/281-25>.

¹³ Il "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con la deliberazione dell'Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/com, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/100-23>.

¹⁴ La deliberazione dell'Autorità 14 marzo 2023, 102/2023/R/gas, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/102-23>.

Parte seconda: aggiornamento I trimestre 2026

4 Aggiornamento dal 1 gennaio 2026 per il settore elettrico e per il settore gas

Settore elettrico

- 4.1 Con la deliberazione 588/2025/R/com, l'Autorità ha rinviato a successive determinazioni l'eventuale adeguamento al rialzo del livello delle componenti tariffarie A_{SOS} e A_{RIM} .
- 4.2 Con la medesima deliberazione, l'Autorità ha:
- adeguato tutte le aliquote degli elementi delle componenti tariffarie A_{SOS} e A_{RIM} per tener conto dei volumi di servizio attesi per l'anno 2026 come definiti ai fini degli aggiornamenti tariffari previsti dalle deliberazioni 575/2025/R/eel e 573/2025/R/eel, nonché di quanto esposto nei punti successivi;
 - destinato gli importi di perequazione afferenti agli anni antecedenti al 2024 alla riduzione delle aliquote espresse in centesimi di euro/kWh della componente tariffaria A_{SOS} per le utenze domestiche e le utenze non domestiche in bassa tensione altri usi che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica;
 - adeguato al rialzo la componente tariffaria UC3.
- 4.3 Ai fini di quanto previsto al precedente punto 4.2, secondo alinea, per il solo anno 2026 è stato aggiunto alla componente tariffaria A_{SOS} un elemento, di valore negativo, espresso in centesimi di euro/kWh, applicato alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione altri usi che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica.
- 4.4 Ai fini degli aggiornamenti di cui al precedente punto 4.2, in relazione agli utenti non domestici, l'Autorità ha altresì tenuto conto:
- delle classi di agevolazione di cui al comma 2.3 dell'Allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel¹⁵;
 - del livello complessivo delle tariffe di rete, dato dalla somma delle componenti TRAS, DIS e MIS, come aggiornate dalle deliberazioni 575/2025/R/eel e 573/2025/R/eel, e delle componenti UC3 e UC6, come aggiornate ai sensi di quanto previsto al precedente punto 4.2.
- 4.5 Tutti i valori delle restanti componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico sono stati confermati.
- 4.6 La Tabella A allegata alla presente relazione illustrativa riporta il dettaglio degli elementi della componente A_{SOS} a partire dal 1 gennaio 2026 per gli utenti in Classe 0 (clienti diversi dalle imprese a forte consumo di energia elettrica). In tale tabella è riportato anche il valore dell'elemento aggiuntivo, di valore negativo, di cui al punto 4.3 ("riduzione ex PPE").

¹⁵ La deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 619/2023/R/eel, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/619-23>.

- 4.7 La Tabella B allegata alla presente relazione illustrativa riporta il dettaglio degli elementi della componente A_{RIM} a partire dal 1 gennaio 2026.

Settore gas

- 4.8 Con la deliberazione 588/2025/R/com, l'Autorità ha, adeguato in aumento la componente tariffaria RS.
- 4.9 Con la medesima deliberazione 588/2025/R/com, l'Autorità ha applicato quanto previsto comma 3.1 deliberazione 281/2025/R/com in merito alla riattivazione della componente tariffaria CRV^{FG} .
- 4.10 Sono stati confermati tutti i valori delle restanti componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore gas.
- 4.11 Con riferimento alla componente QT_i , di cui all'articolo 9, del TIVG, con la deliberazione 588/2025/R/com l'Autorità ha pubblicato tale valore comprensivo delle componenti CRV^{FG} , CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} , CRV^{ST} e CRV^{CS} , come modificate dal medesimo provvedimento, aggiornando la Tabella 3 del TIVG.

Parte terza: *bonus* sociali

5 *Bonus* sociali per l'anno 2026

- 5.1 Le modalità di quantificazione e aggiornamento del *bonus* elettrico e del *bonus* gas, disciplinate dagli Allegati A e D alla deliberazione 63/2021/R/com¹⁶, prevedono che le compensazioni di spesa vengano calcolate una volta all'anno, sulla base della migliore stima disponibile per la spesa attesa nei quattro trimestri successivi. Con la deliberazione 588/2025/R/com, l'Autorità ha, pertanto, proceduto alla quantificazione dei *bonus* sociali 2026, sulla base delle modalità di calcolo indicate dalla deliberazione 63/2021/R/com¹⁷.
- 5.2 Tra le previsioni di spesa per l'anno solare 2025 (calcolate a fine dicembre 2024) e quelle per l'anno solare 2026 elaborate a fine dicembre 2025 e utilizzate in questa sede si registrano riduzioni di entità rilevante, quantificabili in variazioni di spesa lorda:
- comprese tra il -14,1% e il -15,1% per la fornitura di energia elettrica (a seconda del tipo di cliente domestico tipo considerato);
 - comprese tra il -11,7% e il -14,8% per la fornitura di gas naturale (a seconda del tipo di cliente domestico tipo considerato).
- 5.3 In conseguenza di ciò, anche gli importi degli sconti applicabili per effetto dei *bonus* mostrano riduzioni percentuali comprese:
- tra 12% e 15,5% per i *bonus* elettrici per disagio economico e disagio fisico;
 - tra 14,1% e 17,7% per il *bonus* gas.

¹⁶ La deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, e successive modifiche e integrazioni, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/21/063-21>.

¹⁷ Tale quantificazione riguarda le classi di agevolazione a) e b) definite dall'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, nonché i nuclei familiari in cui sono presenti persone che versano in condizioni di disagio fisico, come definiti dall'Allegato D alla deliberazione 63/2021/R/com.